

Ai nostri clienti

Bressanone, il 10 ottobre 2016

### **Circolare: Prestazioni di lavoro accessorio (voucher)**

**Dr. Manfred Psailer**  
**Dr. Oliver Geier**

DDr. Norman Damiani  
Dr. Vanessa Manzardo  
Dr. Brigitte Peintner

Dr. Sascha Grünfelder  
Dr. Daniela Planatscher

Sylvia Berger

[www.pg-partner.it](http://www.pg-partner.it)  
[info@pg-partner.it](mailto:info@pg-partner.it)

**Brixen / Bressanone**  
Julius-Durst-Straße 6  
Via Julius Durst 6  
Tel. +39 0472 274 000  
Fax +39 0472 274 050

**Toblach / Dobbiaco**  
St.-Johannes-Str. 23a  
Viale S. Giovanni 23a  
Tel. +39 0474 976 097  
Fax +39 0474 976 986

**Mailand / Milano**  
Meeting room  
Piazza Castello 26

MwSt.-Nr. & Steuernr.  
Partita IVA & Cod. fisc.  
IT 02249530219

Gentile cliente,

per gli **imprenditori** (esclusi quelli agricoli) e i **professionisti** valgono **fin da subito** nuove **regole restrittive** in caso di denunce per **prestazioni di lavoro accessorio**. Almeno un'ora (**sessanta minuti**) **prima** dell'inizio di ciascuna prestazione deve essere inviato un sms o un messaggio di posta elettronica all'Ispettorato nazionale del lavoro. La denuncia deve essere adempiuta ogni volta che viene utilizzato il voucher (con la possibilità di doverlo ripetere anche più volte nell'arco della stessa giornata, se vengono svolte ore di lavoro frazionate). L'obbligo è stato pubblicato il 7 ottobre ed è in vigore dall'8 ottobre.

La comunicazione telematica ha un **contenuto** vincolato: devono essere indicati i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Il destinatario dell'sms o dell'e-mail è la sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Visto che attualmente non sono ancora state fornite indicazioni specifiche in riferimento al numero sms e indirizzo e-mail utilizzabile, la comunicazione preventiva dovrà essere svolta utilizzando le forme previste per il lavoro intermittente (sms al numero 339/9942256 oppure email all'indirizzo [intermittenti@pec.lavoro.gov.it](mailto:intermittenti@pec.lavoro.gov.it)).

L'obbligo di comunicazione sopra indicato è stato introdotto per impedire **comportamenti truffaldini**. L'obbligo di comunicazione **non vale** per gli enti pubblici, le attività non commerciali, le famiglie e il lavoro domestico. Invece per gli imprenditori **agricoli** valgono termini diversi: tali soggetti devono comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoro.

ratore relativi all'utilizzo in un arco di tempo fino a 3 giorni (non devono essere comunicati, invece, inizio e fine della prestazione).

Per chi **non rispetta** questo obbligo, si applicherà una **sanzione amministrativa** da **400 € a 2.400 €**, moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Per ulteriori domande può rivolgersi volentieri al consulente personale nella contabilità della paghe.

Sylvia Berger  
Consulente del Lavoro

